

STATUTO

ISTITUTO SOCIO SANITARIO ARCHIMEDE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SIRACUSA SR VIA DELLE BEGONIE
22

Numero REA: SR - 405341

Codice fiscale: 01951980893

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-02-2018 - Statuto completo	2
--	---

	All. "A" col. n. 640 di Repertorio n. 452 di Raccolta	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel comune di Siracusa (SR), la Società	
	cooperativa denominata "ISTITUTO SOCIO SANITARIO ARCHIMEDE	
	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS".	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo	
	amministrativo, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze	
	anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà	
	essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il	
	diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa è retta con i principi della mutualità	
	prevalente, senza fini di speculazione privata.	
	Essa ha come scopo la gestione di servizi nel settore sociale	
	ed assistenziale di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e	
	dunque sia lo svolgimento di attività di cui all'art. 1,	
	lettera a) , ossia gestione di servizi sociosanitari ed	
	educativi, sia alla lettera b) , ossia svolgimento di attività	
	diverse - agricole, industriali, commerciali, di servizi,	

	ambientali, dei diritti civili e delle attività innovative -	
	finalizzate all'inserimento lavorativo di persone	
	svantaggiate.	
	Essa può svolgere la propria attività anche con terzi.	
	La Cooperativa aderisce a UNICOOP Sicilia e/o ad altre	
	associazioni datoriali.	
	Potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine	
	nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le	
	operazioni utili e necessarie alla realizzazione degli scopi	
	sociali.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	La Cooperativa, considerata la propria attività mutualistica,	
	così come definita nell'articolo precedente e con riferimento	
	ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto	
	sociale:	
	1. la gestione di tutti i servizi residenziali e domiciliari	
	previsti dalla legge regionale n. 22/1986 e s.m.i., recante	
	norme sul riordino dei servizi sociali in Sicilia;	
	2. l'istituzione e realizzazione di centri di medicina	
	polidiagnostica, di riabilitazione e laboratori di analisi	
	ematochimiche e radiologiche, nonché la gestione di case di	
	cura, cliniche private e/o centri sanitari specialistici;	
	3. l'istituzione, l'organizzazione, la gestione di servizi	
	terapistico - riabilitativi, di telesoccorso, teleassistenza e	
	di tele medicina;	

	4. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri	
	diurni, case protette, case di riposo, residenze sanitarie	
	assistite, comunità terapeutiche assistite e ogni altro	
	servizio volto all'assistenza, al sostegno della domiciliarità	
	e all'innalzamento della qualità della vita delle persone	
	anziane e dei soggetti in difficoltà, ivi compresi soggiorni	
	sociali e di vacanza e servizi di portierato sociale;	
	5. l'organizzazione e la gestione di servizi per la	
	realizzazione di centri residenziali in genere, case albergo,	
	case protette, comunità alloggio, strutture di accoglienza di	
	secondo livello per MSNA anche nell'ambito dello SPRAR di cui	
	al D.P. 513/16 Sicilia, centri di accoglienza per ospitalità	
	diurna e residenziale temporanea, anche mediante la	
	ristrutturazione edilizia e/o costruzione, ampliamento e	
	recupero immobili;	
	6. la gestione di strutture di accoglienza di primo e di	
	secondo livello per MSNA anche nell'ambito dello SPRAR, di	
	comunità alloggio per minori italiani e minori stranieri non	
	accompagnati (MSNA), progetti di accoglienza, protezione e	
	integrazione a favore di migranti, richiedenti protezione	
	internazionale ed asilo, rifugiati, titolari di permesso di	
	soggiorno per protezione sussidiaria o umanitaria, provvedendo	
	ove necessario anche alla consulenza per l'espletamento delle	
	pratiche finalizzate all'ottenimento di documenti,	
	certificazioni, titoli di soggiorno, eccetera;	

	7. la gestione di servizi territoriali integrati per	
	l'assistenza, l'accompagnamento, l'animazione sociale e	
	culturale a favore di bambini, giovani, adolescenti,	
	immigrati, anziani e soggetti in stato di bisogno, ivi	
	compresi - nel rispetto delle norme vigenti nei diversi	
	istituti - coloro che vivono in strutture quali: comunità	
	alloggio, strutture di accoglienza di secondo livello per	
	minori stranieri non accompagnati - MSNA, carceri, centri di	
	igiene mentale, residenze sanitarie assistite, centri per	
	minori orfani o allontanati dalle famiglie e centri di	
	accoglienza per immigrati (es. SPRAR, CPSA, CPA, Comunità	
	alloggio per MSNA);	
	8. la gestione di comunità terapeutiche per la cura e	
	l'emancipazione umana e civile dei soggetti svantaggiati	
	appartenenti alle seguenti categorie:	
	- tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti anche affetti da	
	patologie croniche,	
	- persone minorenni e maggiorenni sottoposte a misure	
	alternative di detenzione giusto provvedimento dell'Autorità	
	Giudiziaria competente,	
	- soggetti emarginati in genere ed avviati a programmi di cura	
	e risocializzazione dei servizi sociali territoriali,	
	- persone con difficoltà di emancipazione dal proprio nucleo	
	familiare d'origine,	
	- comunità Terapeutiche Assistite, Residenze Sanitarie	

	Assistite, Centri Diurni.	
	9. l'organizzazione d'iniziative e servizi finalizzati alla	
	difesa della famiglia e alla tutela della vita umana sin dal	
	suo concepimento;	
	10. la gestione di servizi domiciliari di tipo assistenziale,	
	animativo, educativo, di sostegno, effettuati tanto presso	
	famiglie, quanto presso la scuola o altre strutture di	
	accoglienza sia pubbliche che private;	
	11. sensibilizzazione e animazione della comunità sociale per	
	aumentare la disponibilità e la consapevolezza in favore di	
	persone in stato di bisogno;	
	12. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di	
	attività di animazione, ricreative, culturali e sportive per	
	gestanti, bambini, adolescenti, giovani, anziani e immigrati,	
	ivi compresa la realizzazione di grandi eventi culturali,	
	ricreativi e sportivi, feste, fiere, sagre, eventi musicali,	
	spettacoli di teatro;	
	13. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di asili	
	nido, scuole d'infanzia, scuole primarie e secondarie, centri	
	gioco, parchi giochi, centri ricreativi estivi, centri studio,	
	centri di lettura, biblioteche, doposcuola, centri educativi,	
	ludoteche e ogni altro servizio, anche a domicilio, volto	
	all'educazione e all'assistenza della prima infanzia e di	
	bambini, adolescenti e giovani; attività e servizi per	
	l'integrazione di minori con disabilità e/o fragilità, sia in	

	ambito scolastico sia extrascolastico, e di MSNA (minori	
	stranieri non accompagnati);	
	14. la gestione di attività complementari all'insegnamento a	
	favore dell'integrazione di minori e adulti italiani e	
	stranieri, dei figli degli immigrati, dei giovani che	
	rientrano in Italia, di minori stranieri non accompagnati, di	
	rifugiati e richiedenti asilo;	
	15. l'organizzazione, il coordinamento, la gestione e la	
	promozione di attività e servizi volti all'inclusione sociale,	
	all'integrazione scolastica, culturale e sanitaria dei	
	migranti anche tramite azioni di mediazione interculturale,	
	sociale, psicologica e dei conflitti, e attività di	
	volontariato;	
	16. l'organizzazione e gestione di corsi di formazione	
	professionale e/o aggiornamento per operatori sociali e	
	sanitari, corsi di orientamento e di sostegno didattico,	
	attività di educazione permanente, animazione sociale e	
	culturale;	
	17. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri	
	di aggregazione, centri di attività culturale, ricreativa e	
	sportiva, ivi compresi soggiorni estivi e di vacanza,	
	ludoteche, mediateche, centri di documentazione, atelier e	
	ogni altro servizio volto alla formazione, informazione,	
	sensibilizzazione, socializzazione e assistenza in favore di	
	soggetti svantaggiati;	

	18. l'organizzazione e la gestione di servizi socio-	
	assistenziali, sanitari, educativi, culturali e di animazione	
	a favore di singoli e della collettività nonché di progetti	
	per il recupero, l'assistenza o l'inserimento, anche	
	lavorativo, di soggetti svantaggiati in situazioni di	
	difficoltà familiare;	
	19. l'organizzazione e la gestione di strutture adibite	
	all'attività sanitaria, socio sanitaria, socio-culturale,	
	socio assistenziale, di centri socio-educativi e residenziali	
	quali comunità alloggio e strutture di prima accoglienza per	
	bambini, giovani, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà;	
	20. l'organizzazione e gestione di attività e servizi a favore	
	di persone, italiani e immigrati, in condizioni di detenzione	
	o internamento in istituti penitenziari, di soggetti	
	condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione e	
	al lavoro all'esterno, allo scopo di favorirne l'inserimento	
	sociale e lavorativo;	
	21. organizzazione e gestione di attività e servizi di	
	contrasto e rimozione di ogni forma di discriminazione,	
	disuguaglianza e razzismo;	
	22. la promozione e la gestione di attività e servizi di	
	natura ricreativa, animativa, culturale, formativa ed	
	educativa, volte a favorire l'acquisizione, il mantenimento e	
	il recupero delle funzioni intellettuali, motorie ed emotive	
	delle persone disabili e in generale delle persone in	

	condizioni di bisogno o svantaggio;	
	23. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di studi	
	professionali sanitari e/o parasanitari integrati con attività	
	socio sanitarie e servizi socio sanitari territoriali, centri	
	e presidi ambulatoriali di recupero e riabilitazione	
	funzionale; consultori familiari; centri di orientamento e	
	assistenza per la prenotazione di visite mediche a favore di	
	italiani e di stranieri immigrati (minori e adulti);	
	24. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri	
	di salute mentale, presidi di tutela della salute mentale:	
	centro diurno psichiatrico, struttura residenziale	
	psichiatrica, gruppi appartamento e/o strutturare residenziali	
	a carattere comunitario per persone a rischio psicosociale e/o	
	in condizioni di disagio relazionale e disturbi	
	comportamentali;	
	25. l'organizzazione e la gestione di servizi trasporto e	
	accompagnamento di persone diversamente abili e soggetti	
	svantaggiati con mezzi idonei;	
	26. la gestione di tutti i servizi per portatori di handicap	
	riguardanti le leggi regionali n. 68/1981 e n. 16/1998 e	
	l.m.i.;	
	27. l'organizzazione e la gestione di corsi, seminari,	
	lezioni, dibattiti, conferenze e gruppi di studio per la	
	formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale	
	nei settori di intervento della cooperativa a favore dei soci,	

	dei dipendenti e di terzi, al fine di elevarne il grado delle	
	prestazioni;	
	28. l'organizzazione, la progettazione e la gestione di	
	attività di supporto alla consulenza, anche giuridica e	
	fiscale, a favore di terzi, nell'ambito delle attività e dei	
	servizi sanitari, socio-sanitari, socio-culturali, socio-	
	assistenziali, educativi e ricreativi per bambini, giovani,	
	anziani, immigrati e soggetti in difficoltà;	
	29. l'organizzazione e la gestione di attività di	
	progettazione finalizzate alla partecipazione a bandi pubblici	
	e privati (europei, nazionali, regionali, provinciali, locali,	
	Legge Marcora e consimili) nei settori di intervento della	
	Cooperativa;	
	30. l'organizzazione e gestione di sportelli informativi per	
	redigere progetti a favore dei soggetti ai quali si indirizza	
	l'oggetto sociale della Cooperativa;	
	31. la prestazione a terzi di servizi nell'ambito della	
	gestione di impianti e strutture sanitarie, educative,	
	ricreative, culturali, sportive, formative e assistenziali;	
	32. l'organizzazione e gestione di servizi/sportelli	
	informativi di pubblica utilità quali centri per l'impiego,	
	sportelli di promozione turistica, punti informa giovani,	
	sportelli universitari, sportelli di informazione sociale e	
	sanitaria per i cittadini, sportelli di accoglienza per le	
	persone migranti; sportelli di orientamento socio-	

	assistenziale a favore di italiani e di immigrati;	
	33. l'organizzazione e gestione di centri culturali di	
	formazione, produzione e ricerca e di sperimentazione	
	espressive ed artistiche, quali teatri, gallerie d'arte,	
	biblioteche, officine per giovani talenti, laboratori	
	artistici sperimentali, scuole di musica, ecc. con possibilità	
	di residenze;	
	34. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di	
	attività e servizi di consulenza e formazione finalizzata in	
	particolare all'obiettivo della massima integrazione sociale	
	di soggetti bisognosi di intervento sociale, sia per ragioni	
	d'età, di condizioni personali o familiari ovvero di	
	condizioni socio-economiche e culturali; o per ragioni di	
	discriminazione e di razzismo;	
	35. l'organizzazione e gestione di attività e servizi socio-	
	sanitari e assistenziali a favore di persone in condizioni di	
	bisogno e di fragilità, anche attraverso l'intervento di	
	assistenti domiciliari, assistenti famigliari e badanti,	
	nonché di ogni attività e servizio volto alla lotta alla	
	povertà e all'esclusione sociale, inclusa attività di	
	volontariato;	
	36. l'elaborazione e la realizzazione di progetti culturali ed	
	educativi, ricerche, studi e sperimentazioni relative alle	
	problematiche educative, culturali e sociali, a carattere	
	nazionale e internazionale; realizzazione di progetti di	

	cooperazione allo sviluppo, in Italia e all'estero;	
	37. la produzione e la diffusione, a fini didattici e	
	documentaristici o in occasione di manifestazioni socio-	
	culturali e di concerti musicali, di materiale informativo, di	
	sensibilizzazione e documentario;	
	38. la partecipazione, per conseguire gli scopi sopra	
	enunciati, a procedure pubbliche e private per l'affidamento	
	di servizi e forniture e a qualsiasi altra forma consentita	
	dalle leggi vigenti; stipulare contratti e convenzioni con	
	amministrazioni pubbliche e con privati, con strutture	
	sanitarie, sociali e culturali pubbliche e private, con enti	
	di formazione pubblici e privati, partecipare ad appalti	
	indetti da soggetti pubblici e privati per assumere servizi	
	inerenti all'oggetto sociale;	
	39. l'ideazione e gestione di progetti educativo-didattici	
	finalizzati in particolare alla divulgazione culturale e	
	scientifica, all'educazione civica, all'educazione ambientale,	
	all'educazione motoria e psicomotoria;	
	40. in collegamento funzionale allo svolgimento delle attività	
	di cui al punto precedente, provvedere alla organizzazione e	
	gestione - in forma stabile ovvero temporanea - di una o più	
	attività produttive ritenute opportune per l'inserimento	
	lavorativo dei soggetti svantaggiati e in stato di bisogno ai	
	sensi dei Decreti applicativi della legge 381/1991 e s.m.i.,	
	nell'ambito dei settori industriale, agricolo, artigianale,	

	commerciale, turistico e dei servizi, sia direttamente, sia	
	assumendole in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra	
	forma consentita dalla legge, da enti pubblici e privati, con	
	la possibilità di commercializzare e promuovere i prodotti	
	così ottenuti in punti vendita al minuto o rivolgendosi alla	
	grande distribuzione;	
	41. sviluppare e progettare azioni per l'inclusione lavorativa	
	e la terapia occupazionale in favore di soggetti svantaggiati,	
	mediante il recupero di siti agricoli, manufatturieri ed	
	industriali dismessi, la valorizzazione di arti e mestieri e	
	quant'altro possa essere utile al fine di favorire un	
	inserimento socio-lavorativo; partecipare ai bandi di finanza	
	agevolata, fondi U.E., fondi interprofessionali, Fondazione	
	con il Sud e consimili; nell'ottica dell'obiettivo	
	dell'inserimento lavorativo di tali soggetti, la società	
	protrà occuparsi di:	
	- organizzazione e gestione di lavori e iniziative per la	
	tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali e dei beni	
	culturali artistici, la gestione di parchi naturali	
	attrezzati, musei nonché ogni iniziativa volta alla	
	valorizzazione culturale e turistica del territorio (es.	
	scrittura di progetti e partecipazione a bandi);	
	- la progettazione e gestione di attività di marketing e	
	promozione del territorio, dei prodotti e dei talenti;	
	- organizzazione e esecuzione anche per conto terzi di lavori	

	di manutenzione ordinaria e straordinaria in aziende agricole	
	e in terreni adibiti a verde pubblico e privato, nonché altre	
	aree pubbliche e private, opere di manutenzione minuta in	
	genere; progettazione, realizzazione, installazione e	
	manutenzione di elementi per l'arredo urbano;	
	- organizzazione e gestione di servizi di custodia e	
	portierato, nonché di pulizia di edifici privati e pubblici,	
	anche di interesse storico artistico e/o culturale;	
	- gestione di servizi di sportello al pubblico quali per	
	esempio gestione di ufficio oggetti smarriti, servizi informa-	
	tivi, ufficio relazioni col pubblico e di segretariato	
	sociale;	
	42. la gestione e l'implementazione di servizi riabilitativi	
	in favore di disabili mentali e fisici, l'assistenza	
	infermieristica, l'assistenza ospedaliera, il trasporto	
	disabili, il servizio navetta verso strutture sanitarie,	
	assistenza psicologica e segretariato sociale, assistenza	
	socio sanitaria generale e specialistica.	
	La Cooperativa potrà inoltre organizzare e partecipare a tutte	
	le iniziative culturali, ricreative e assistenziali atte a	
	diffondere i principi della cooperazione, della solidarietà e	
	della responsabilità sociale, per il miglioramento delle	
	condizioni di vita, sociali, culturali ed economiche delle	
	persone in condizioni di svantaggio - sia esso di natura	
	psico-fisica o socio culturale ed economica - e delle loro	

	famiglie e degli immigrati.	
	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e i negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali. Potrà assumere partecipazioni in altre imprese,	
	consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non	
	di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque attività connessa od	
	affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti	
	e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura	
	immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie	
	od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque,	
	sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi. La	
	cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il	
	potenziamento aziendale.	
	Esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale	
	e soltanto nell'ambito dei propri soci, la Cooperativa potrà	
	effettuare la raccolta dei prestiti da disciplinarsi con	
	apposito regolamento.	
	E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio	
	fra i non soci sotto ogni forma.	
	La cooperativa può aderire a consorzi e gruppi cooperativi	
	paritetici ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice	
	civile.	
	TITOLO III	

	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui	
	all'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381, che	
	prestino la loro attività gratuitamente. I soci cooperatori	
	volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei	
	soci, il loro numero non può superare la metà del numero	
	complessivo dei soci. Ai soci cooperatori volontari può essere	
	corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente	
	sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti	
	dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei	
	soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura	
	complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di	
	impiego di operatori professionali.	
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado	
	di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice	
	civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal	
	presente articolo e dalla delibera di assemblea straordinaria	
	che li istituirà.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	

	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo	
	amministrativo al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non	
	godono dei diritti di cui all'art. 2467, comma 2 e 3, del	
	codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto	
	termine.	
	Costituisce causa di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11	
	del presente statuto il mancato adeguamento agli standard	
	produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo	

	amministrativo anche prima della scadenza del periodo di	
	formazione (o inserimento) fissato al momento della sua	
	ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio	
	appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il	
	diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti	
	ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura	
	dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei	
	soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere,	
	se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di	
	sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né	

	superiore ai limiti di legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice	
	civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi	
	alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere	
	le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e	
	la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico	
	e con l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo,	
	sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	

	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente	
	convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo	
	amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla	

	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con	
	lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione,	
	fallimento, per causa di morte, se il socio è persona fisica,	
	scioglimento e liquidazione, se il socio è diverso da persona	
	fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata alla Società per	
	iscritto. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60	
	giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo	
	amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo	

	amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far	
	decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del	
	socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che	
	ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali,	
	le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la	
	facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un	
	termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo	
	con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento	
	del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme	
	dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo	
	amministrativo.	

	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena	
	di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo	
	raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei	
	provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso	
	esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente	
	rivalutate a norma del successivo art. 18, lettera c), la cui	
	liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente	
	al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai	
	superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	

	del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente art. 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi	
	dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che	
	li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto	
	previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta	
	i requisiti con le modalità e le procedure di cui al	
	precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione	
	ai sensi dell'art. 13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società	

	esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste	
	dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,	
	ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data	
	di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo a riserva.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b),	
	c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed	
	al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal	
	regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della	
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	

	1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 16 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da	
	quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti	
	di legge;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'art. 18;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o	
	prevista per legge o per statuto.	

	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per	
	statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono	
	essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né	
	all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 17 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società,	
	senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con	
	lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al	
	potenziale acquirente previste nel precedente art. 7,	
	controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale	
	acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per	
	eventuali dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento	
	della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni	
	dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione.	

	Art. 18 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga	
	redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto	
	della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella	
	relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota	
	integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al	
	30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.1992 n. 59,	
	nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.1992	
	n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	

	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per	
	distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai	
	soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le	
	cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 19 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa	
	vigente.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni	
	caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità	
	degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed	
	il socio stesso secondo quanto previsto in apposito	
	regolamento.	

	TITOLO V	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 20 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'organo amministrativo collegiale;	
	c) l'organo di controllo, se nominato.	
	Art. 21 (Assemblea)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura	
	dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata	
	A.R., ovvero mediante PEC, inviate otto giorni prima	
	dell'adunanza all'indirizzo risultante dal libro soci (in	
	quanto comunicato e ivi iscritto all'atto dell'ammissione),	
	contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o	
	altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della	
	seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno	
	diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità la	
	delibera si reputa validamente adottata nei casi previsti	
	dalla legge.	
	Art. 22 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;	
	3) procede alla eventuale nomina dell'organo di controllo;	

	4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	Amministratori ed all'organo di controllo;	
	5) approva i regolamenti interni;	
	6) delibera di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci;	
	7) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	8) delibera sulla responsabilità degli organi sociali;	
	9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli	
	argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua	
	approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente	
	punto 7 deve essere redatto da un notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi	
	indicati all'art. 21.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci, che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci,	
	sottopongono alla loro approvazione, facendone domanda scritta	
	agli Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della	

	richiesta.	
	Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti	
	dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione	
	l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o	
	rappresentati un terzo dei soci. In ogni caso delibera a	
	maggioranza.	
	Art. 24 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le maggioranze per l'approvazione dei regolamenti sono le	
	stesse previste per le modifiche dell'atto costitutivo.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 25 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 30 giorni e che non	
	siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone	
	giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta.	

	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due	
	soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo	
	amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in	
	assenza anche di questi, dalla persona designata	
	dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	Art. 27 (Amministrazione)	
	L'amministrazione della società è affidata ad un consiglio	
	d'amministrazione, formato da almeno tre soggetti, eletti	
	dall'Assemblea.	
	Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo	
	superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della loro carica.	
	Tutti gli amministratori devono essere scelti tra i soci o tra	
	le persone indicate dai soci persone giuridiche.	
	L'organo amministrativo collegiale elegge nel suo seno il	
	Presidente ed il Vice presidente.	

	Art. 28 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati	
	all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo	
	amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i	
	lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati	
	sulle materie iscritte all'ordine del giorno.	
	Art. 29 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	
	Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	PEC da spedirsi, all'indirizzo risultante dal libro soci (in	
	quanto comunicato e ivi iscritto all'atto dell'ammissione),	
	non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi di	

	particolare urgenza, non meno di 24 ore prima, in modo che	
	Amministratori ed organismo di controllo ne siano informati	
	almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 30 (Integrazione del consiglio d'amministrazione)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata	
	dall'organo di controllo, se nominato, nei modi previsti	
	dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti	
	costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,	
	la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza	
	dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere	
	nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione; in	
	mancanza, l'Organo amministrativo collegiale è tenuto a	
	convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla	
	sostituzione.	
	Art. 31 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli	
	Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominati.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere	
	dell'organo di controllo, se nominato, determinare il compenso	

	dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.	
	Art. 32 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del consiglio d'amministrazione ha la	
	rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in	
	giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se	
	nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori	
	generali, Institori e Procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente; l'assenza	
	o altro impedimento del Presidente dovrà essere dimostrato dal	
	Vice Presidente mediante apposita delega scritta, emessa	
	dall'organo amministrativo in forma collegiale, che indicherà	
	i limiti ed i termini entro cui il Vice Presidente potrà	
	rappresentare la società.	
	Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo	
	amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli	
	atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad	
	estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al	
	riguardo.	
	Art. 33 (Organo di controllo)	
	L'organo di controllo, nominato se obbligatorio per legge o se	
	comunque nominato dall'Assemblea, sarà composto e funzionante	
	a norma di legge.	

	TITOLO VI	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 34 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 35 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	18, lettera c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.1992, n.	
	59.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 36 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti	
	interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla	
	normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio	
	disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i	
	casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione	
	dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art.	
	23.	

	Art. 37 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e	
	devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati.	
	Art. 38 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le	
	vigenti norme di legge sulle società cooperative.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile	
	contenente la disciplina delle società cooperative, a norma	
	dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	delle società a responsabilità limitata.	
	Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio	
	d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale	
	di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si	
	accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha	
	raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi	
	l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per	
	adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per	
	azioni, sempreché nel frattempo il numero dei soci cooperatori	
	non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.	
	F.to: Pablo AMATO, SPADA Giuseppe, Zeferina CANNATA, Daniele	

[illegible]